

STATUTO

Dell'Associazione "ImprontAurunca APS" Associazione di promozione sociale

ART. 1. Denominazione e sede

1. È costituita l'Associazione "ImprontAurunca APS" (in seguito detta semplicemente "Associazione"), con sede legale nel comune di Formia (LT).
2. L'Associazione è democratica, indipendente e aconfessionale, è costituita e organizzata in forma di "Associazione di Promozione Sociale" ai sensi dell'articolo 35 e seguenti del d.Lgs 3 Luglio 2017 n.117 (in seguito "CTS"), senza limiti di durata.
3. L'utilizzo della suddetta locuzione per esteso in sostituzione del corrispettivo acronimo "APS" è possibile ma subordinato all'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore.

ART. 2. Statuto

1. L'Associazione "ImprontAurunca APS" è disciplinata dal presente statuto nel rispetto del CTS, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.
2. L'Assemblea può deliberare eventuali regolamenti di esecuzione dello statuto per disciplinare gli aspetti organizzativi in modo più particolareggiato.

ART. 3. Finalità

1. L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, di attività di interesse generale di cui al successivo articolo 4 dello Statuto.
2. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
3. Si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili:
 - a) la corresponsione a chiunque rivesta cariche sociali di compensi individuali non proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni;
 - b) la corresponsione a lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del quaranta per cento rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi;
 - c) l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale;



d) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condizioni più favorevoli di quelle di mercato a soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, esclusivamente in ragione della loro qualità, salvo che tali cessioni o prestazioni non costituiscano oggetto di attività di interesse generale.

ART. 4. Attività

1. L'Associazione, per il raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 3 dello Statuto, eserciterà in via esclusiva o principale, ai sensi dell'articolo 5 del CTS, le seguenti attività di interesse generale:

- a) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della L. 14 08 1991, n. 281; [lett.e) art. 5 CTS];
- b) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all' articolo 5 del CTS; [lett. i) art. 5 CTS];
- c) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata; [lett. v) art. 5 CTS];
- d) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del CTS, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della L. 08.03.2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della L. 24.12.2007, n. 244; [lett. w) art. 5 CTS];
- e) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata [lett. z) art. 5 CTS];
- f) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso [lett. k) art. 5 CTS];
- g) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni [lett. s) art. 5 CTS].

ART. 5. Azioni.

1. L'Associazione potrà, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nell'ambito delle attività di interesse generale di cui all'articolo 4 dello Statuto svolgere le seguenti azioni:

- a) promuovere e sviluppare il consumo critico e consapevole, lo sviluppo locale auto-sostenibile con le sue produzioni enogastronomiche tipiche coniugate ai "saperi", alla cultura materiale, la ruralità e al saper fare



tradizionali, curando un'economia attenta al bene comune, equa, solidale e sostenibile, non subordinata alle leggi del profitto;

b) sostenere le attività inclusive, dove siano valorizzate le differenze culturali e di genere di modo che siano rispettati i diritti di ogni persona, diffondendo i valori della pace, della non violenza, della solidarietà e della tutela dell'ambiente per la costruzione di una civiltà armoniosa tra tutti gli esseri viventi.

c) sostenere in forma diretta e indiretta i produttori impegnati nel rispetto di una disciplina condivisa con l'Associazione che traduce nella pratica quotidiana i principi di cui agli artt. 2, 3 e 4 dello Statuto:

d) sostenere in forma diretta e indiretta il consumatore nelle sue scelte di acquisto di qualità, quest'ultima intesa nell'accezione più ampia, e adottare iniziative che mettano in evidenza il ruolo fondamentale di quelle propensioni che sostengono concretamente itinerari produttivi condivisibili e virtuosi per la società e l'ambiente;

e) promuovere e tutelare nelle forme più opportune e concrete il benessere della persona a cominciare dal valore salutistico di un'adeguata alimentazione riconducibile sia al contenuto in nutrienti sia all'assenza di fattori di rischio per la salute dell'Uomo;

f) sviluppare e facilitare la creazione di una rete locale di relazioni che costituisca un punto d'incontro più consistente possibile tra consumatori e produttori;

g) promuovere, diffondere e sostenere le produzioni di prodotti e manufatti artigianali, locali ed etnici al fine di valorizzare e salvaguardare "saperi" e culture legate alla storia, all'ambiente e ai luoghi di produzione;

h) diffondere i propri obiettivi statutari attraverso: servizi di promozione e comunicazione, incontri di presentazione sul territorio, pubblicazioni, materiali e proposte editoriali, sportelli informativi e luoghi di riferimento specifici; utilizzare e sviluppare tecnologie informatiche per supportare la comunicazione, la partecipazione e la promozione del territorio;

i) organizzare attività di formazione, laboratori, divulgazione, sensibilizzazione e approfondimento sui temi statutari anche in collaborazione con le agenzie educative;

j) organizzare e gestire attività e manifestazioni culturali di interesse socioeconomico e di recupero dell'ambiente rurale, degustazioni dei prodotti realizzati da produttori con il diretto coinvolgimento dell'Associazione come pure di quelli tipici dell'areale, convegni e seminari, mostre, festival, proiezioni ed elaborazioni di film e documentari, feste e concerti, spettacoli teatrali, sagre, mercati, fiere, incontri tra soci in occasioni di festività, ricorrenze ed altro, ed ogni altra attività associativa, culturale, ricreativa ed editoriale lecita ed aderente agli scopi dell'Associazione.

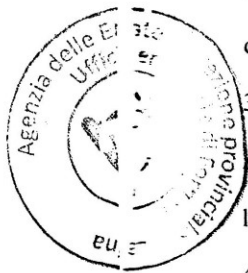
k) promuovere, organizzare e gestire attività turistiche di interesse sociale e culturale, e valorizzare lo sviluppo di percorsi enogastronomici, naturalistici, storico artistici, incluso il turismo agricolo e ogni attività ad esse connesse.



Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature



- 1) partecipare ad eventi e progetti presentati da altri circoli od associazioni nonché partecipare, collaborare con enti, istituzioni (sia pubblici che privati), consorzi o associazioni nazionali e non, sottoscrivere partenariati, attuare ogni altra iniziativa o esercitare ogni altra attività necessaria o meramente opportuna al fine del raggiungimento degli scopi statuari;
2. Tutte le attività sono svolte dall'Associazione avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati, di privati cittadini o delle persone aderenti agli enti associati.
3. I volontari che svolgono attività di volontariato in modo non occasionale sono iscritti in un apposito registro. Ai volontari possono essere rimborsate dall'ente soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite da Consiglio Direttivo.
4. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.
5. Tutti i volontari devono essere assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.
6. L'Associazione può avvalersi di lavoratori dipendenti o di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti del cinquanta per cento del numero dei volontari o del cinque per cento del numero degli associati.

ART. 6. Soci

1. Sono associati coloro che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione.
2. Sono ammesse all'Associazione, previa domanda scritta al Consiglio Direttivo (in seguito "Consiglio"), tutte le persone fisiche e le persone giuridiche che ne condividono gli scopi, approvano e rispettano lo statuto, gli eventuali regolamenti e le deliberazioni degli organi sociali e che verseranno, eccezion fatta per i soci benemeriti, la quota associativa stabilita dal Consiglio. Le persone giuridiche verranno rappresentate da una persona fisica, munita di appositi poteri, che in sede assembleare avrà diritto ad esprimere il suo voto.
3. In caso di rigetto della domanda, il Consiglio motiva la deliberazione di rigetto e ne dà comunicazione all'interessato. Questi può, entro trenta (30) giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, o l'organo a cui questa vorrà demandare la funzione, in occasione della successiva convocazione.
4. I soci sono:
 - a) fondatore, colui che partecipa all'atto costitutivo e che determina l'originario fondo di dotazione;
 - b) ordinario, colui che intende dare il suo apporto attivo per il conseguimento degli scopi associativi;
 - c) benemerito, colui che viene nominato tale dall'Assemblea per meriti particolari, acquisiti a favore dell'Associazione. Il socio benemerito è esonerato dal versare le annuali quote sociali.

5. La quota associativa non è trasferibile a nessun titolo e non è collegata alla titolarità di azioni quote di natura patrimoniale e in nessun caso potrà essere rimborsata.

ART. 7. Diritti dei soci.

1. Ogni associato, purché iscritto nel libro soci da almeno un mese ed in regola con il versamento della quota sociale, ha diritto di voto e, se maggiore di età, ha diritto a proporsi quale candidato per essere eletto negli organi sociali. Il mese di quiescenza di cui sopra non si applica ai soci che rinnovano l'iscrizione versando la quota sociale annuale.

2. Ogni socio in regola con il versamento della quota sociale ha diritto di informazione, partecipazione e controllo delle attività svolte e messe in atto dall'amministrazione sociale. Il socio in regola con il versamento della quota sociale annuale ha diritto ad esaminare, presso la sede, i libri sociali entro 30 (trenta) giorni dal consenso alla richiesta scritta, debitamente motivata e dettagliata, al Consiglio.

ART. 8. Recesso ed esclusione del socio.

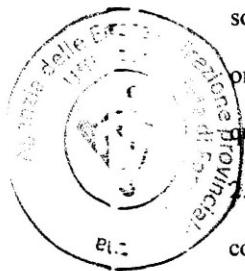
1. La qualità di associato si perde per decesso, recesso o esclusione.
2. Dopo due anni di mancato versamento della quota sociale l'esclusione è automatica.
3. L'esclusione è formulata dal Consiglio con delibera motivata per mancato rispetto delle norme statutarie e comportamenti contrari al raggiungimento dello scopo associativo. Tale provvedimento dovrà essere comunicato all'associato dichiarato escluso, il quale, entro trenta (30) giorni da tale comunicazione, può ricorrere all'Assemblea o all'organo a cui questa vorrà demandare la funzione, mediante lettera raccomandata inviata al Presidente dell'Associazione.

ART. 9. Organi sociali

1. Gli organi dell'Associazione sono: Assemblea dei Soci, Consiglio Direttivo, Presidente, Vicepresidente, Organo di controllo (se nominato).
2. Tutte le cariche sociali sono elettive.

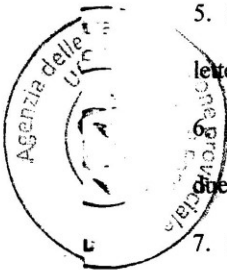
ART. 10. Assemblea

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti i soci e può essere: straordinaria se chiamata a modificare l'atto costitutivo, lo statuto, lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione, ordinaria in tutti gli altri casi.
2. L'Assemblea Ordinaria dei soci, convocata almeno una volta l'anno, si riunisce presso la sede sociale o in altra località da indicarsi nell'avviso di convocazione, per deliberare sul rendiconto finanziario, sullo stato patrimoniale e su tutti gli altri argomenti di carattere generale iscritti all'ordine del giorno per iniziativa del Consiglio.
3. La convocazione può avvenire su richiesta con motivazione scritta di almeno un decimo dei soci aventi diritto di voto.



Handwritten signature

Handwritten signature



4. La data, l'ordine del giorno dell'Assemblea e l'esercizio di delega sono comunicati ai soci attraverso un avviso scritto, anche per via telematica o con altri mezzi che il Consiglio riterrà opportuni, inviato almeno quindici (15) giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

5. Ogni socio in regola con il versamento della quota sociale annuale ha un voto e, quando e se previsto nella lettera di convocazione, può farsi rappresentare in Assemblea solo da un altro associato, mediante delega scritta.

6. Ogni socio può rappresentare fino ad un massimo di un associato laddove gli associati siano inferiori a duecento, fino a tre associati se inferiori a cinquecento fino a cinque se superiore.

7. Si applicano i commi quarto e quinto dell'articolo 2372 del codice civile, in quanto compatibili.

8. L'Assemblea può essere svolta in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza a condizione che:

- a) sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

ART. 11. Compiti dell'Assemblea

1. L'Assemblea deve:

- a) approvare il rendiconto consuntivo e il bilancio sociale se dovuto per legge;
- b) determinare le linee generali programmatiche dell'attività dell'Associazione;
- c) eleggere i membri del Consiglio Direttivo e l'Organo di controllo;
- d) deliberare in merito al ricorso sul provvedimento di esclusione del socio se non demandato ad altro organo da essa stessa formato a tale funzione; apportare modifiche e approvare il regolamento interno;
- e) deliberare su quant'altro demandato per legge o per statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio.

2. Al termine di ogni riunione, dal Segretario o da un componente dell'Assemblea, verrà redatto il verbale riassuntivo sottoscritto da questi e dal Presidente.

ART. 12. Validità Assemblee

1. Le assemblee si tengono in prima o seconda convocazione.

2. Le deliberazioni delle assemblee sono prese a maggioranza di voti, eccezion fatta per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio dove occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

3. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita quando è presente (fisicamente o per delega) almeno la metà più uno degli aventi diritto di voto, in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti.
4. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori, i membri dell'organo di controllo e gli eventuali dipendenti dell'Associazione non hanno voto.
5. L'Assemblea straordinaria convocata per modificare l'atto costitutivo o lo statuto è valida con la presenza (diretta o delegata) di almeno tre quarti più uno degli aventi diritto.

ART. 13. Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione ha tutti i poteri d'ordinaria e straordinaria amministrazione che può anche delegare a qualcuno dei suoi membri nell'ambito dei principi e degli indirizzi generali fissati dall'Assemblea ed è composto da un minimo di tre ad un massimo di nove membri, scelti fra gli associati; essi durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
2. In caso di morte o di dimissioni di consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio provvederà alla loro sostituzione recuperando i primi tra coloro che sono risultati "non eletti" in occasione delle procedure di nomina dell'organo, purché nell'ordine di preferenza da esse risultante.
3. Qualora per qualsiasi motivo il numero dei consiglieri si riduca a meno di un terzo, l'intero Consiglio è considerato decaduto e deve essere rinnovato.
4. Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi membri. È convocato mediante lettera o email contenente l'ordine del giorno, inviati cinque (5) giorni prima di quello fissato per l'adunanza.
5. L'adunanza del Consiglio direttivo è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente; in assenza di entrambi, dal consigliere più anziano primariamente di carica.
6. Il Consiglio è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Esso delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti prevale quello del Presidente. Al termine di ogni riunione, verrà redatto il verbale riassuntivo dal Segretario e da questi sottoscritto assieme al Presidente.
7. Il Consiglio si riunisce presso la sede legale o presso il diverso luogo indicato nell'avviso di convocazione e può svolgersi in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (videoconferenza, teleconferenza), a condizione che:
 - a) il Presidente possa accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e comunicare i risultati della votazione;
 - b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

8. Il Consiglio elegge tra i suoi membri il Presidente, il Segretario, il Vicepresidente ed il Tesoriere, i quali in assenza del Presidente, ne svolgono compiti e funzioni. Se del caso, con esclusione della rappresentanza legale, potranno essere attribuiti fino a due incarichi, ad una sola persona.

9. Il Consiglio Direttivo:

a) predispone il rendiconto annuale e il bilancio sociale se previsto per legge nonché il programma annuale delle attività dell'Associazione;

b) redige appositi regolamenti interni circa gli aspetti specifici e organizzativi della vita associativa che sottoporrà all'approvazione dell'Assemblea;

c) determina la quota sociale e amministra le risorse economiche dell'Associazione ed il suo patrimonio, con ogni più ampio potere al riguardo;

d) indice adunanze, convegni, ecc. e delibera l'adesione dell'Associazione ad altre istituzioni analoghe;

e) decide sull'ammissione, la decadenza e l'esclusione degli associati;

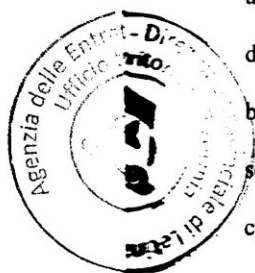
f) conferisce incarichi e relativi compensi, delibera in ordine all'assunzione di personale dipendente, stabilisce i criteri per i rimborsi ai volontari e agli associati per le spese effettivamente sostenute, per le attività svolte a favore dell'Associazione;

g) propone all'Assemblea il conferimento di onorificenze e/o di cariche onorifiche ad associati o a terzi che abbiano acquisito particolari benemeritenze nelle attività proprie dell'Associazione;

h) istituisce sedi operative, nominando il/i relativo/i responsabile/i, con potere di revoca, individua le eventuali attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale svolte dall'Associazione in conformità a quanto previsto dal CTS.

ART. 14. Presidente e Vicepresidente

1. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione a tutti gli effetti, di fronte a terzi e in giudizio.
2. Il Presidente sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione, cura l'osservanza del presente statuto e del regolamento interno, promuovendone la riforma qualora si rendesse necessaria.
3. Il Presidente viene eletto dal Consiglio al suo interno, dura in carica tre anni ed è rieleggibile.
4. Il Presidente convoca e presiede le sedute del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea degli associati, curandone l'esecuzione delle relative deliberazioni, ed adottando, nei casi di urgenza, ogni provvedimento opportuno che sottoporrà alla ratifica da parte del Consiglio Direttivo alla prima riunione utile.
5. Il Presidente è delegato a compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione dell'Associazione e in particolare:



- a) aprire conti correnti bancari e postali e operare sugli stessi;
 - b) compiere ordinarie operazioni finanziarie e bancarie, con firma abbinata di altro componente il Consiglio, se richiesto dal Consiglio stesso;
 - c) eseguire incassi di qualsiasi natura da qualsiasi ufficio, ente, persona fisica e giuridica, rilasciando quietanze;
 - d) effettuare pagamenti di qualsiasi natura, ivi inclusi i pagamenti di salari e stipendi ai dipendenti.
6. Al Presidente compete la tenuta dei rapporti con gli enti e le istituzioni presenti nel territorio.
7. Nei casi di decesso, dimissioni, decadenza, permanente impedimento del Presidente, il Consiglio è convocato dal Vicepresidente al fine di eleggere il nuovo Presidente.

ART. 15. Risorse economiche

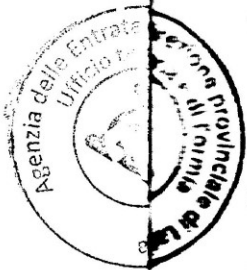
1. L'Associazione può trarre le risorse economiche necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da quote associative, contributi pubblici e privati, erogazioni liberali, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali e proventi ed entrate relative alle attività di interesse generale, alle attività diverse e alle attività di raccolta fondi.
2. L'Associazione ha l'obbligo di utilizzo del patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 16. Rendiconto economico-finanziario

1. Il rendiconto economico-finanziario dell'Associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. Il conto consuntivo contiene tutte le entrate e le spese sostenute relative all'anno trascorso.
2. Il rendiconto economico-finanziario è predisposto dal Consiglio e approvato dall'Assemblea generale ordinaria con le maggioranze previste dal presente statuto, depositato presso la sede dell'Associazione almeno venti (20) giorni prima dell'Assemblea e può essere consultato da ogni associato.
3. Il conto consuntivo va approvato entro il 30 aprile dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale.

Art. 17. Organo di controllo

1. Laddove ciò sia richiesto per legge o libera determinazione, l'Assemblea nomina un organo di controllo monocratico composto da un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.
2. L'organo di controllo di cui al punto precedente vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall'Associazione e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre compiti



di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale dell'Associazione e attesta che il bilancio sociale, nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia ritenuta opportuna.

3. Per lo stato di ineleggibilità e di decadenza dei componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice civile.

Art. 18. Scioglimento

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea che contestualmente nomina un liquidatore, scelto preferibilmente tra gli associati.

2. Essa delibera altresì sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa.

3. Il patrimonio residuo dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'ufficio di cui all'art. 45 c.1, del CTS e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

ART. 19. Disposizioni finali

1. Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme vigenti in materia di Enti del Terzo Settore e, in particolare, la Legge 06.06.2016, n. 106 ed il d.Lgs. 03.07.2017, n. 117 e ss.mm.ii. e, per quanto in esse non previsto ed in quanto compatibili, le norme del Codice civile.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Registrato a F. 2/02/2023
al N. 164 3 Pr. 1001
nell'interesse di *[Handwritten: Gruppo Azionari APS]*
Es. 1001

IL RESPONSABILE
(*[Handwritten: Rosalinda MALLOZZI]*)